



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 5 - EDILIZIA E URBANISTICA, PATRIMONIO E DEMANIO
sezione patrimonio e demanio statale e marittimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 535 del 11/04/2018

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto Società Bea Service srl - Procedimento per rilascio concessione demaniale marittima e per realizzare strutture per attività ricreative e sportive connesse alla balneazione sulla spiaggia della Marina di Civitavecchia - Lotto 5 CIG Z041981AED - Riferimento n.45 tavola 8/g del PUA comunale - Determinazione di conclusione della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, c.2, L. 241/1990 - Forma simultanea in modalità sincrona

Premesso che:

- il Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) del Comune di Civitavecchia è stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.05.2010 con atto n. 29, trasmesso alla Regione Lazio per l'avvio dell'iter di approvazione con nota prot. 28367 del 11.06.2010;
- con D.G.R.L. n. 543 del 18.11.2011, pubblicata sul BURL n. 46 del 14.12.2011, la Regione Lazio ha semplificato le procedure di approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili comunali, disponendo, tra l'altro, che i Comuni dotati di un PUA già adottato e trasmesso alla Regione Lazio, per l'approvazione ai sensi della DGRL n. 1161/2001, anteriormente alla data di pubblicazione della delibera n. 543/2011, potevano comunque procedere al rilascio delle nuove concessioni già previste nel PUA adottato, fermo restando che il rilascio delle concessioni demaniali marittime restava subordinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia Urbanistica, Ambientale, Paesaggistica e Archeologica;
- in attuazione a quanto disposto dal Comune di Civitavecchia con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29.09.2014, con Determinazione Dirigenziale n. 703 del 26.04.2016 è stata

adottata apposita determina a contrarre con procedura comparativa ad evidenza pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per assegnare ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione una concessione demaniale marittima per realizzare strutture per attività ricreative e sportive connesse alla balneazione sulla spiaggia della Marina di Civitavecchia - CIG: Z041981AED - individuata come LOTTO 5 e con il n. 45 nella tavola n. 8/g del PUA adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.05.2010 con atto n. 29;

- a seguito della procedura ad evidenza pubblica, con determinazione dirigenziale n. 563 del 03.04.2017 è stata dichiarata definitiva ed efficace l'aggiudicazione della gara a favore della Società Bea Service srl (Codice Fiscale 09641221008) con ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 della ditta Zanzibar srl (Codice Fiscale 07018761002), a un canone annuo di €. 19.953,63 oltre all'imposta regionale prevista dall'art. 6 co. 4 della L.R. n. 2/2013 (pari al 15% del canone annuo);
- il bando di gara disponeva che il rilascio della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, per la durata di anni sei, restava subordinata all'esito dell'acquisizione dell'autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, dell'autorizzazione doganale prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 374/90, del titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. n. 380/2001 e di ogni altro titolo e/o autorizzazione necessario alla realizzazione delle strutture oggetto dell'offerta tecnica;
- l'art. 14 comma 3 del bando di gara disponeva altresì che al fine di acquisire i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato necessari, l'amministrazione concedente aveva facoltà di convocare una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990.

Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma simultanea in modalità sincrona indetta con comunicazione PEC prot. n. 93677 del 07/11/2017 e con ultima riunione della Conferenza svoltasi in data 22/02/2018 presso la Sala "Calamatta" del Comune di Civitavecchia.

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre novanta giorni dalla data della prima riunione in quanto coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali.

Tenuto conto della particolare complessità della determinazione da assumere, in relazione alla quale è stato ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale, ove possibile in via telematica, dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte.

Dato atto che:

- nel termine perentorio stabilito ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, sono pervenute richieste di integrazioni documentali da parte delle seguenti Amministrazioni/Uffici:
 - con nota prot. 100004 del 24/11/2017 della Sezione subdelega autorizzazioni paesaggistica del Comune di Civitavecchia;
 - con nota prot. 99662 del 23/11/2017 del Servizio 3 - Ufficio Risorse idriche del Comune di Civitavecchia;
 - con nota prot. 28719 del 13/11/2017 della Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
 - con nota prot. 26453 del 22/11/2017 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio;
 - con nota prot. 100095 del 24/11/2017 del Servizio 4 Ambiente e Beni Culturali;
- la documentazione integrativa richiesta è stata inoltrata in modalità telematica alle Amministrazioni/Uffici richiedenti in allegato alla nota prot. 110256 del 21/12/2017;
- in data 11/01/2018 si è tenuta la conferenza dei servizi in prima seduta, presso la sede centrale del Comune di Civitavecchia in Piazzale P. Guglielmotti n. 7;
- in modalità telematica con nota prot. n. 4855 del 15/01/2018 è stato trasmesso il verbale della conferenza dei servizi in prima seduta del giorno 09/01/2018;
- con nota prot. 12035 del 06/02/2018 è stata trasmessa in modalità telematica a tutti gli Enti e Uffici Comunali coinvolti la documentazione integrativa richiesta dalla conferenza dei servizi in prima seduta;
- il giorno 22/02/2018 si è tenuta la seconda e ultima seduta della Conferenza di Servizi decisoria presso la sede centrale del Comune di Civitavecchia in Piazzale P. Guglielmotti n. 7;
- con nota prot. 21682 del 08/03/2018 è stato trasmesso il verbale della conferenza dei servizi in seduta decisoria del giorno 22/02/2018;

Rilevato che:

- in allegato al verbale del 22/02/2018 risultano acquisiti agli atti:
 - nota dell'Agenzia del Demanio, prot. 1428 del 09/02/2018, registrata in pari data al prot. 13630, con la quale, tra l'altro, si evidenzia che la realizzazione di opere di facile rimozione non rientra nel novero delle ipotesi per cui è previsto il parere di competenza della Direzione Regionale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Codice della Navigazione;

- nota prot. 9300 del 16/02/2018 dell'ASL RM/4, pervenuta in pari data e registrata al prot. 15497, con la quale si comunica che visto il parere con prescrizioni del Direttore UOC SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) del 19/01/2018 per quanto di competenza si esprime parere favorevole;
- nota prot. 16867 del 20/02/2018 del Servizio 4 Ambiente e Beni Culturali del Comune di Civitavecchia, con parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla valutazione previsionale di clima acustico del progetto presentato dalla Società Bea Service srl nel rispetto della "Valutazione previsionale impatto acustico" del 30/01/2018 redatta dal tecnico competente in acustica, relativa alle attività di progetto, trasmessa in allegato alla nota prot. 12035 del 06/02/2018;
- nota prot. 0001609 del 25/01/2018, pervenuta in pari data e registrata al prot. 8541, con la quale è stato espresso parere negativo da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale;
- nella seconda seduta della Conferenza di Servizi è stato acquisito il nulla osta per quanto di competenza ai soli fini della sicurezza della navigazione, rilasciato dalla Capitaneria di Porto, con la precisazione che il futuro concessionario dovrà osservare le prescrizioni dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare vigente;

Considerato che l'art 14 ter della legge 241/90, comma 7, dispone che: *"..omissis.... Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza."*

Ritenuto quindi acquisito, ai sensi dell'art 14 ter, comma 7, ultima parte, della L. 241/90 l'assenso senza condizioni delle seguenti amministrazioni:

- Comune di Civitavecchia: per gli aspetti di competenza dell'Ufficio demanio marittimo, dell'Ufficio subdelega autorizzazioni paesaggistica, dell'Ufficio Edilizia ed uso del Territorio, del Servizio 3 Ufficio idrico e depurazione e del Servizio 7 Polizia Locale e Viabilità;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Civitavecchia;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - Ufficio Opere Marittime;
- Autorità Bacini Regionali del Lazio;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma;

Considerato che in base al citato articolo 14 ter, comma 7 della legge 241/1990, al termine dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente deve effettuare una valutazione conclusiva, tenendo conto delle posizioni prevalenti, cioè delle posizioni che, espresse in conferenza, hanno un "peso specifico" superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame.

Richiamate le linee di indirizzo del 10.01.2013 rese in merito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e visto l'orientamento della Giurisprudenza prevalente (ex multis, Consiglio di Stato n. 04374/2014), sulla base dei quali si chiarisce che l'amministrazione procedente, chiamata ad adottare il provvedimento finale, deve tenere conto delle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza, non limitandosi ad adottare un mero criterio di "maggioranza" delle opinioni favorevoli o dissenzienti, proprio degli organi collegiali, bensì la stessa è tenuta ad effettuare un vero e proprio bilanciamento delle ragioni manifestate in seno alla conferenza, nonché verificare, in termini qualitativi, la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco, anziché in termini esclusivamente quantitativi.

Considerato che il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non deve limitarsi ad assumere funzioni meramente notarili, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come le stesse sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio conclusivo di prevalenza, nel senso inteso dal legislatore vigente.

Rilevato che:

- l'unico dissenso pervenuto è stato espresso fuori della sede di conferenza e rilasciato in data 25/01/2018, ovvero 6 giorni prima del termine fissato dalla Conferenza di Servizi per presentare le integrazioni richieste dai vari Enti/Uffici coinvolti, proviene dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma;
- ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 241/90 e ss.mm.ii. il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato all'interno della conferenza di servizi;

Ritenuto conseguentemente, nel caso specifico, che il dissenso espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, seppur chiamata alla cura di un interesse qualificato, sia da ritenersi inammissibile in quanto reso al di fuori della conferenza di servizi e prima del termine fissato dalla stessa Conferenza per presentare le integrazioni richieste, condizione quest'ultima che non ha permesso alla stessa Soprintendenza di verificare se le integrazioni trasmesse superassero le motivazioni richiamate nel parere espresso di dissenso.

Considerato inoltre che:

- a seguito della Sentenza Consiglio di Stato del 18/01/2018 n. 01101/2018Reg.Prov.Coll. n. 06043/2017 Reg.Ric., pubblicata in data 21/02/2018, con nota prot 19363 del 01/03/2018, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione di avvio del procedimento per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara: Lotto 5 - CIG: Z041981AED, disposto a favore della Bea Service s.r.l. con ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 della ditta Zanzibar srl e di contestuale invito alla ditta Bea Service srl di dare comunicazione della nuova ditta ausiliaria, con contestuale trasmissione di tutta la documentazione che attesti i requisiti richiesti in sede di gara;
- con determinazione dirigenziale n. 433 del 29/03/2018 è stato preso atto della Sentenza del Consiglio di Stato del 18/01/2018;
- è pervenuta da parte della ditta Bea Service srl nota prot. 28139 del 28/03/2018 di comunicazione della nuova ditta ausiliaria, con contestuale trasmissione di tutta la documentazione che attesti i requisiti richiesti in sede di gara;

Ciò premesso, effettuate le valutazioni imposte dalla norma ai sensi dell'art 14 ter, comma 7, della Legge 241/90 e s.m.i..

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e visti i rimedi esperibili ai sensi degli art 14 quater e 14 quinquies della L 241/90 e s.m.i.

Adotta la seguente

DETERMINA

1. Effettuate le valutazioni imposte dalla norma ai sensi dell'art 14 ter, comma 7, della L 241/90 e s.m.i., sulla base delle posizione prevalenti espresse dalle varie Amministrazioni (nonché di quelle consolidatesi per silentium ed acquisite favorevolmente, seppur non espresse), di concludere positivamente la Conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.
2. Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel

procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

3. Rilevato che sono stati espressi dissensi qualificati ex art. 14-quinquies, legge n. 241/1990, l'efficacia della Determinazione è sospesa per il periodo di 10 giorni dalla sua comunicazione qualora non sia presentata entro detto periodo opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione.
4. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla presente determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della L. 241/1990. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante unico, alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies della L.241/1990.
5. Avverso la presente determinazione, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini - che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della Conferenza - possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.
6. Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
7. Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio 5 del Comune di Civitavecchia, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Il Dirigente
Lucio Contardi / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

